SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 aprile 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 aprile 1993, n. **120.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1993, N. 42.

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 febbraio 1993, n. 42, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2306):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'interno (MANCINO) il 25 febbraio 1993.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 febbraio 1993.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 marzo 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 aprile 1993.

Esaminato dalla I commissione il 16 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1158):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 aprile 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 aprile 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 aprile 1993.

Esaminato in aula e approvato il 22 aprile 1993.

93G0184

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1993, n. **121.**

Interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave situazione occupazionale ed economica determinatasi nella regione Sardegna a seguito della dismissione programmata delle attività minerarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale della regione Sardegna, è autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli di parte capitale iscritti nella rubrica ottava dello stato di previsione per l'anno 1993 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1992

Istituzione di due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e rideterminazione degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali nelle province di Foggia, Taranto e Lecce della regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1991, registrato dalla Corte dei conti il 23 aprile 1991 nel registro n. 3-209, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1991, con il quale si è provveduto a rideterminare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Puglia;

Considerato che l'esecuzione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche ed aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale di alcuni uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Considerate le difficoltà e i disagi subiti dall'utenza a causa della particolare orografia del territorio nella provincia di Foggia;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di alcune di quelle precedentemente istituite;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego della Puglia, con delibera n. 6 del 24 luglio 1992, parere concernente l'istituzione di due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e la modifica degli ambiti territoriali di alcune di quelle istituite in precedenza;

Decreta:

Provincia di Foggia.

Sono istituite due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, n. 41 con sede a San Giovanni Rotondo e n. 42 con sede a Torremaggiore.

Conseguentemente sono modificati come appresso gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali n. 17 di Lucera, n. 18 di Manfredonia e n. 19 di San Severo:

n. 41 - di San Giovanni Rotondo con sede a San Giovanni Rotondo, comprendente i comuni di: San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis;

n. 42 - di Torremaggiore con sede a Torremaggiore, comprendente i comuni di: Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti;

n. 17 - di Lucera con sede a Lucera, comprendente i comuni di: Lucera, Alberona, Biccari, Carlantino Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola Volturara Appula, Vólturino;

n. 18 - di Manfredonia con sede a Manfredonia, comprendente i comuni di: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant Angelo, Zapponeta;

n. 19 - di San Severo con sede a San Severo, comprendente i comuni di: San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola.

Provincia di Taranto.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Manduria e n. 23 di Grottaglie sono così modificati:

n. 22 - di Manduria con sede a Manduria, comprendente i comuni di: Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sáva, Torricella;

n. 23 - di Grottaglie con sede a Grottaglie, comprendente i comuni di: Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montenesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe.

Provincia di Lecce.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 36 di Galatina e n. 38 di Casarano sono così modificati:

n. 36 - di Galatina con sede a Galatina, comprendente i comuni di: Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Seclì, Sogliano, Cavour, Soleto;

n. 38 - di Casarano con sede a Casarano, comprendente i comuni di: Casarano, Acquarica del Capo, Alliste, Collepasso, Matino, Melissano, Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Ugento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 346

93A2461

DECRETO 9 aprile 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Simcea condizionamento - Soc. coop. a r.l.», in Grassobbio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 23 dicembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Simcea condizionamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grassobbio (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Decreta:

La società cooperativa «Simcea condizionamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grassobbio (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Carlo Leidi, in data 30 ottobre 1982, repertorio n. 55740, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigino Ruffini, residente a Costa Volpino (Bergamo), via Nazionale, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1983

Il Ministro CRISTOFORI

93A2487

DECRETO 16 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile Del Secco» Società a r.l., in Montevarchi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile del Secco» Società a responsabilità limitata, con sede in Montevarchi (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edile del Secco» Società a responsabilità limitata, con sede in Montevarchi (Arezzo) costituita per rogito notaio Giovanni Del Lungo, repertorio n. 3212 in data 1° maggio 1932, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giancarlo Rossi, via Roma, 7, Arezzo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2462

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1993.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della FIVA - Federazione italiana venditori su aree pubbliche, aderente alla Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile delle propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale presentata in data 8 aprile 1993 dalla FIVA - Federazione italiana venditori su aree pubbliche, con sede in Roma, piazza dell'Unità n. 13, legalmente rappresentata dal presidente sig. Franco Gioacchini;

Vista la delega del 31 marzo 1993 con la quale la Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio, ha delegato irrevocabilmente la FIVA ad essa aderente a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta associazione provinciale è una organizzazione aderente alla Confcommercio come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 31 marzo 1993, e che la Confcommercio, costituita il 29 aprile 1945, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto Consiglio del 22 gennaio 1993;

Decreta:

La FIVA - Federazione italiana venditori su aree pubbliche è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2480

DECRETO 21 aprile 1993.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della Libera confederazione commercio, turismo e artigianato - Confautonomi Friul-Veneta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10 comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993, con il quale alla Libera confederazione commercio, turismo e artigianato - Confautonomi, è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale presentata in data 8 aprile 1993 dalla Confautonomi Friul-Veneta, con sede in Pordenone, via Montereale n. 13, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Fausto Marra Perazzolo;

Vista la delega del 5 aprile 1993 con la quale la Confautonomi ha delegato irrevocabilmente la predetta federazione regionale, a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la Confautonomi Friul-Veneta, e una organizzazione aderente alla Confautonomi, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15 aprile 1993;

Decreta:

La Libera federazione regionale per il commercio, turismo, servizi, artigianato e piccola industria del Friuli e Veneto - Confautonomi Friul-Veneta, è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2481

DECRETO 21 aprile 1993.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese - CNA - Associazione provinciale di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10 comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile delle propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale presentata in data 11 marzo 1993 dalla CNA - Associazione provinciale di Roma, con sede in Roma, largo di Torre Argentina, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giacomo Stradaioli;

Vista la delega del 3 marzo 1993 con la quale la CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese, ha delegato irrevocabilmente l'Associazione provinciale di Roma, ad essa aderente, a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta associazione provinciale è una organizzazione aderente alla CNA, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 22 dicembre 1992, e che la CNA, costituita il 9 dicembre 1946, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota del predetto Consiglio del 4 gennaio 1993;

Decreta:

La CNA - Associazione provinciale di Roma è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2482

DECRETO 21 aprile 1993.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti, distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Viste le deleghe distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto con le quali la Confesercenti ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confesercenti, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione, e che la stessa, costituita il 14 febbraio 1980, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Confesercenti - Associazione regionale della Campania, con sede in Napoli, corso Umberto I n. 329, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gennaro Capaccio (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

2) Confesercenti - Associazione provinciale di Napoli, con sede in Napoli, corso Umberto I n. 365, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luigi Schiano (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

3) Confesercenti - Associazione provinciale di Caserta, con sede in Caserta, via Roma n. 159, legalmente rappresentata dal presidente sig. Mauro Cerrone (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

4) Confesercenti - Associazione provinciale di Avellino, con sede in Avellino, via C. De Balzo n. 81, legalmente rappresentata dal presidente sig. Sabino Loffredo (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

5) Confesercenti - Associazione provinciale di Benevento, con sede in Benevento, via Gaetano Rummo n. 5, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Giovanna De Vita (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

6) Confesercenti - Associazione provinciale di Salerno, con sede in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 127, legalmente rappresentata dal presidente sig. Berardo Russo (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

7) Confesercenti regionale Pugliese, con sede in Bari, viale Lenin n. 2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Matteo Fusilli (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

8) Confesercenti - Associazione provinciale di Bari, con sede in Bari, viale Lenin n. 2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ernesto Salvato (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

9) Confesercenti - Associazione provinciale di Lecce, con sede in Lecce, via Del Mare n. 79, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Aresta (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

10) Confesercenti - Associazione provinciale di Taranto, con sede in Taranto, viale Magna Grecia n. 468, legalmente rappresentata dal presidente sig. Raffaele Carucci (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1992);

11) Confesercenti - Associazione provinciale di Foggia, con sede in Foggia, corso Vittorio Emanuele n. 28, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alfonso D'Alessandro (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

12) Confesercenti - Associazione provinciale di Francavilla Fontana (Brindisi), con sede in Francavilla Fontana, via Casalino n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Arsena (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

13) Confesercenti - Associazione provinciale di Potenza, con sede in Potenza, corso Garibaldi n. 18, legalmente rappresentata dal presidente sig. Michele Arena (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

14) Confesercenti - Associazione provinciale di Matera, con sede in Matera, via Rec. Lupo Protospata n. 56, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Caporusso (richiesta di autorizzazione presentata in data 6 aprile 1993; delega irrevocabile del 30 marzo 1993);

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2483

DECRETO 23 aprile 1993

Modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, relative ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, recante innovazioni in tema di notifica della cartella di pagamento;

Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 75 del 1993 in tema di sanatoria dei termini di cui agli articoli 97, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 12, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 75 del 1993, relativo alla disciplina delle dilazioni di cui all'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto l'art. 12, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* della legge n. 75 del 1993, recante disposizioni volte a consentire la definizione agevolata delle infrazioni commesse dai concessionari del servizio di riscossione;

Considerato che l'art. 12, comma 5-*quinquies*, della medesima legge n. 75 del 1993, stabilisce che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello stesso art. 12, devono essere fissate con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il modello della comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di cui all'art. 12, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75, deve essere conforme a quello della cartella di pagamento in uso per i crediti non erariali e deve contenere, in luogo della dizione «cartella di pagamento» quella di «comunicazione di iscrizione a ruolo».

2. Possono essere inviate, a mezzo posta non raccomandata, comunicazioni di iscrizione a ruolo quando l'importo di ogni singolo tributo o contributo, non aventi natura erariale, non è superiore a lire seicentomila; ai fini del calcolo del predetto limite non si computano gli importi iscritti a titolo di interessi, soprattasse od altri accessori del tributo o contributo.

3. Nei casi in cui, dopo l'invio della comunicazione di iscrizione a ruolo, si proceda alla notificazione dell'avviso di mora, il contribuente è tenuto al pagamento degli interessi di mora, del compenso aggiuntivo di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del diritto di cui all'art. 1, comma 1, n. 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, solo allorché, decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora, non abbia provveduto alla corresponsione delle somme dovute.

4. Nel caso di pagamento da effettuarsi in più rate, l'eventuale tempestivo versamento di una o più delle stesse rate, non legittima il concessionario a richiedere, per quelle non saldate, il pagamento degli interessi di cui all'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in mancanza di rituale notifica di avviso di mora.

Art. 2.

1. Il diritto di notifica spettante al concessionario nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, deve essere indicato nella cartella di pagamento quale autonoma voce, ed è pari a lire tremila.

2. L'importo del diritto di notifica spetta una sola volta per ogni cartella notificata e, nei casi di ripartizione del carico tributario in più rate, va corrisposto con la prima rata di riscossione.

Art. 3.

1. La data del 1° novembre 1992 costituisce termine unico iniziale per tutti gli atti di procedura coattiva riferiti alle rate di settembre e novembre 1991 nonché di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti compiuti precedentemente alla suddetta data.

2. Decorrono altresì dal 1° novembre 1992 i termini per l'espletamento delle deleghe pervenute anteriormente alla suddetta data relativamente a carichi aventi scadenza in una delle rate di cui al precedente comma 1.

3. Per le rate indicate nel comma 1, il termine ordinario di presentazione delle domande di rimborso di cui all'art. 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero di discarico di cui al successivo art. 90, scade il 30 novembre 1993, ferma restando l'applicabilità dei termini speciali di cui ai commi da 2 a 7 del citato art. 77 qualora ne ricorrano gli specifi presupposti.

Art. 4.

1. La dilazione concessa con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, può usufruirsi, da parte dei concessionari, in occasione del primo versamento decadale utile dei versamenti diretti, soltanto allorché il provvedimento ministeriale sia adottato successivamente al termine stabilito per il versamento della rata per la quale il beneficio è chiesto e sempre che la domanda di dilazione sia stata presentata prima di detto termine.

Art. 5.

1. Le infrazioni diverse da quelle relative ai versamenti, commesse dai concessionari del servizio di riscossione negli anni 1990, 1991 e 1992 e per le quali non sia stato notificato al 24 marzo 1993 il relativo verbale di contestazione, non comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i concessionari provvedano a versare, entro il 30 aprile 1993, la somma di tre milioni di lire per ciascun anno o frazione di esso.

2. Qualora alla data del 24 marzo 1993 sia stato notificato verbale di contestazione o sia stato già adottato un provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria, la controversia si estingue se il concessionario provvede al pagamento della somma di lire quattro milioni per ciascun anno di gestione in cui sono state contestate le infrazioni o, se superiore, del 10% della pena pecuniaria già irrogata.

3. La definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, della legge 24 marzo 1993, n. 75, delle infrazioni riguardanti gli omessi o ritardati versamenti, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno oggetto di accertamento, presuppone che alla data del 30 aprile 1993 risultino comunque effettuati i versamenti stessi e che entro la stessa data venga corrisposta una somma a titolo di interesse da calcolarsi in ragione del 20% annuo, sull'importo non versato alla prescritta scadenza.

4. La domanda di definizione di cui ai commi precedenti, deve essere presentata alla competente intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 1993; essa va redatta in carta da bollo sulla base dello schema allegato al presente decreto e deve essere trasmessa in copia, con i relativi allegati, al Ministero delle finanze - Servizio centrale della riscossione.

5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata di cui commi precedenti, deve essere effettuato sul capitolo del bilancio dello Stato contrassegnato dal n. 2359, mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante conto corrente postale alla stessa intestato. In quest'ultima ipotesi alla domanda di definizione deve essere allegata l'attestazione dell'eseguito versamento, salvo l'obbligo di trasmettere alla competente intendenza di finanza la quietanza che sarà rilasciata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Per le somme di pertinenza di enti diversi dallo Stato il versamento deve essere effettuato direttamente agli enti stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

Bollo
sul
originale

All'INTENDENZA DI FINANZA

di ____________________________

e p c. Al MINISTERO DELLE FINANZE

SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

DIVISIONE 1ª - PIAZZA MARCONI, 15

00144 ROMA

La sottoscritta[1]

Concessionaria del SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI per l'ambito della Provincia di con sede legale in , in persona del proprio legale rappresentante[2]

DICHIARA

di volersi avvalere delle disposizioni agevolative recate dall'art. 12, commi 5, 5-bis 5-ter, della legge 24 marzo 1993, n. 75.

In particolare, intende definire le situazioni sottoriportate.

INFRAZIONI DI CARATTERE FORMALE (art. 12, comma 5) commesse negli anni:[3]

1990 **1991** **1992**

Per la definizione delle violazioni commesse nelle annualità sopraindicate, o in frazione di esse, il sottoscritto fa presente di aver versato sul capitolo n. 2359 del Bilancio dello Stato alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di la complessiva somma di lire

come da attestazione che si allega [4]

Data

(Firma)

1) Società Banca o Cassa 2) Cognome e Nome e carica ricoperta 3) Barrare le caselle che interessano 4) Nel caso di versamento in c/c/p l'attestazione che verrà rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato andrà trasmessa all'Intendenza di finanza competente

INFRAZIONI DI CARATTERE FORMALE (art. 12, comma 5-bis) commesse negli anni 1990, 1991, 1992, contestate fino alla data di entrata in vigore della Legge 24 Marzo 1993, n° 75.

Nel quadro sottostante vengono riportati gli estremi relativi ai verbali di accertamento:

NUM ORDINE	UFFICIO ACCERTATORE	DATA DEL VERBALE	ANNO CUI SI RIFERISCE LA CONTESTAZIONE (1)	DATA NOTIFICA VERBALE CONTESTAZIONE
			1990 1991 1992	
			1990 1991 1992	
			1990 1991 1992	
			1990 1991 1992	
			1990 1991 1992	
			1990 1991 1992	

Nel prospetto sottostante, per ciascun anno cui si riferiscono le infrazioni sopra evidenziate, vengono riportate le pene pecuniarie irrogate, la quota del 10% dovuta e l'importo versato per ciascuna annualità, **che in ogni caso non può essere inferiore a quattro milioni di lire:**

ANNO	PENE PECUNIARIE IRROGATE	IMPORTO 10%	IMPORTO VERSATO
1990			
1991			
1992			

Per la definizione delle infrazioni di cui sopra, il sottoscritto fa presente di aver versato sul capitolo n. 2359 del Bilancio dello Stato alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di

la somma complessiva di lire

come da attestazione/i che si allega/no. (2)

Data

(Firma)

1) Barrare le caselle che interessano - 2) Nel caso di versamento in c/c/p l'attestazione che verrà rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato andrà trasmessa all'Intendenza di finanza competente

INFRAZIONI RIGUARDANTI I VERSAMENTI, commesse nel periodo tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992 (art. 12, comma 5-ter).

A questo proposito si precisa:

ENTE IMPOSITORE	IMPORTO NON VERSATO ALLA SCADENZA	DATA IN CUI AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO	DATA IN CUI È STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO	SOMMA DERIVANTE DALL APPLICAZIONE DEL 20 %

Per la definizione delle infrazioni di cui sopra il sottoscritto fa presente di aver effettuato:

— agli Enti diversi dallo Stato, il versamento delle somme dovute; si allegano n. documenti, in originale e in copia autenticata, relativi ai versamenti effettuati a titolo di regolarizzazione (art. 12, comma 5-ter, legge n. 75/1993), o relativi ai versamenti tardivamente eseguiti;

— alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo n. 2359 del Bilancio dello Stato, il versamento delle somme dovute; si allega in originale attestazione dell'eseguito versamento, nonché copia autenticata delle attestazioni dei versamenti tardivamente eseguiti.[2]

Data

(Firma)

1) In questa colonna devono essere riportati gli ammontari delle somme non versate o versate in ritardo 2) Nel caso di versamento in c/c/p l'attestazione che verrà rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato andrà trasmessa all'Intendenza di finanza competente

93A2529

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare:

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 aprile 1993 è pari a 63.689 miliardi;

Decreta:

Per il 30 aprile 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 18.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma. entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 aprile 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 303

93A2473

DECRETO 21 aprile 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 aprile 1993 è pari a 63.689 miliardi;

Decreta:

Per il 30 aprile 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 18.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta

senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 aprile 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 304

93A2474

DECRETO 21 aprile 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 aprile 1993 è pari a 63.689 miliardi;

Decreta:

Per il 30 aprile 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 aprile 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 aprile 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 305

93A2475

DECRETO 21 aprile 1993

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 aprile 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 2 aprile 1993 che hanno disposto per il 15 aprile 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1993;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,07 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,14 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,74 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,51 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,50 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro foglio n. 306

93A2476

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 aprile 1993.

Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale della laguna di Orbetello.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1993, con la quale è stata dichiarata su proposta del Ministro dell'ambiente, su conforme parere delle commissioni parlamentari competenti in data 1° aprile 1993 e d'intesa con le regioni interessate, area ad elevato rischio di crisi ambientale la laguna di Orbetello nella regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. La laguna di Orbetello è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1993, sulla proposta del Ministro dell'ambiente allegata al presente decreto, assunta d'intesa con la regione Toscana e su conforme parere delle commissioni parlamentari competenti reso in data 1° aprile 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 6 della legge n. 305/1989 che sostituisce l'art. 7 della legge n. 349/1986;

Considerato il rilevante interesse del comprensorio naturale gravitante sulla laguna di Orbetello incentrato su usi di tipo economico-produttivo, sulla fruizione turistica e sulla necessità di tutelare gli aspetti ecologici che conferiscono particolare peculiarità ambientale al comprensorio peraltro sancita con provvedimenti istitutivi di aree naturali protette ubicate nel comprensorio medesimo;

Considerato che, sia per effetto di naturali condizioni di fragilità intrinseca tipiche degli ambienti lagunari, sia di fattori esterni di pressione antropica connessi con gli usi della Laguna e del territorio ad essa contermina, le caratteristiche ambientali si presentano attualmente interessate da un crescente degrado;

Considerato che detto degrado assume attualmente forme acute e vistose, in particolare sostanziandosi in gravi e ricorrenti crisi di deossigenazione a carico dell'ambiente acquatico risultanti nella moria di pesci verificatasi nell'agosto 1992 e, ultima in ordine di tempo, la massiccia proliferazione algale attualmente in atto per la quale si stima una biomassa di oltre 100 mila tonnellate, con effetti negativi sulla qualità delle acque e dei sedimenti, sulla flora sulla fauna e sugli usi e fruizioni che su dette componenti si basano;

Esaminati i risultati dei numerosi lavori scientifici effettuati da vari ricercatori ed istituzioni scientifiche in merito ai processi biogeochimici, alla caratterizzazione idrodinamica delle acque lagunari, alla chimica delle acque, allo stato trofico della laguna alla flora ed alla fauna;

Viste le ordinanze del sindaco di Orbetello emesse nell'agosto 1992 disponenti l'apertura delle paratoie ubicate alle foci della laguna di Orbetello e il divieto di balneazione sul litorale marino antistante la laguna, nonché la relazione di consulenza tecnica disposta dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Grosseto conferita nel medesimo mese di agosto;

Considerato che, con decreto del 7 ottobre 1992 il Ministro dell'ambiente, sulla base delle considerazioni enunciate in premessa, ha istituito una commissione tecnico-scientifica con il compito di predisporre una relazione sullo stato ambientale della laguna di Orbetello indicando le relative cause e facendo altresì proposte di intervento, anche con riferimento ai programmi, ai progetti ed alle elaborazioni già esistenti;

Considerato che dagli studi e dalle indagini condotte emergono quali principali fattori causali del degrado in atto:

gli apporti inquinanti esterni, consistenti negli scarichi di acque di rifiuto recapitanti direttamente in laguna e provenienti dagli insediamenti residenziali, dalle attività turistiche e dagli impianti di acquacoltura intensiva;

gli apporti inquinanti interni, consistenti nel rilascio nelle acque di sostanze inquinanti o nutritive già presenti nei sedimenti di fondo o risultanti dai processi di decomposizione che ivi hanno luogo;

l'inefficiente interscambio idrico della laguna con il mare e con il fiume Albegna e la limitata circolazione interna delle acque, a seguito sia della realizzazione di interventi che funzionali alle attività di produzione ittica in laguna, hanno causato una crescente segregazione delle acque lagunari, sia dal naturale interrimento delle foci a mare e dei canali interni alla laguna;

Considerato che, in mancanza dell'adozione di misure idonee ad invertire il degrado del sistema lagunare è da presumere un ulteriore involuzione della situazione, segnatamente con possibilità di:

danni alle attività di pesca in laguna;

danni all'economia turistica a causa delle interferenze con la qualità delle acque di balneazione lungo la fascia costiera prospicente la laguna;

scadimento complessivo dell'interesse ecologico naturalistico e scientifico del biotopo, segnatamente in riferimento alle sue tipiche caratteristiche di «biodiversità»;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare una serie di azioni volte ad alleggerire l'impatto antropico determinato dagli scarichi inquinanti, portando a compimento ed eventualmente integrando gli interventi di risanamenti in corso, ad aumentare la capacità di resistenza della laguna migliorandone le condizioni idrodinamiche e ad assicurare una gestione rispettosa dell'ecosistema;

Atteso la giunta della regione Toscana in data 29 marzo 1993 ha espresso l'intesa sulla dichiarazione di area a rischio;

Atteso che il Ministro dell'ambiente ha chiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari così come previsto dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visto il parere favorevole espresso dalla XIII commissione permanente del Senato «Territorio ambiente e beni ambientali» in data 1° aprile 1993 ed il parere espresso dalla VIII commissione permanente della Camera «Ambiente, territorio e lavori pubblici» in data 1° aprile 1993;

PROPONE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, l'ambito territoriale rappresentato dal comune di Orbetello, è dichiarato «area ad elevato rischio di crisi ambientale».

Il Ministro dell'ambiente predisporrà, d'intesa con la regione Toscana, che si esprimerà nei termini previsti dalla legge n. 241/1990, un piano di risanamento per il recupero ambientale del citato ambito il quale, previa ricognizione sullo stato dell'ambiente, sulle cause del degrado e sugli interventi in via di realizzazione, avrà l'obiettivo di definire la tipologia, la fattibilità, i benefici attesi ed i costi degli interventi di recupero ambientale.

Detto piano terrà conto delle seguenti necessità:

intervenire sui carichi inquinanti esterni, eliminandone l'immissione in laguna;

porre in essere misure idonee ad assicurare un soddisfacente interscambio idrico laguna-mare ed un miglioramento della circolazione delle acque all'interno dei due corpi idrici che costituiscono l'ambito lagunare di Orbetello;

valutare, su basi scientifiche, la possibilità di adottare misure in grado di attenuare il contributo dei sedimenti all'inquinamento ed al degrado complessivo;

razionalizzare le attività di acquacoltura in laguna al fine di pervenire a situazioni di compatibilità tra tali attività e la tutela dell'ecosistema lagunare;

migliorare le condizioni ambientali attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei processi ecologici che governano il funzionamento delle zone umide;

disporre di una struttura ad hoc preposta alla gestione integrata dell'ecosistema lagunare.

Sono emanate le seguenti direttive per la formazione del piano di risanamento:

a) ricognizione puntuale dell'estensione temporale e spaziale dei fenomeni di degrado attraverso indagini:

sulla qualità delle acque e dei sedimenti e sui processi di scambio di nutrienti nell'interfaccia sedimenti-acqua;

sulla composizione e quantità delle biomasse vegetali e sui processi di produttività primaria, nonché sulla velocità di degradazione delle popolazioni vegetali esistenti;

sull'aggiornamento dei dati idrodinamici del sistema lagunare;

sulle relazioni esistenti tra i processi ecologici sopra indicati e le caratteristiche meteo-marine;

b) definizione dell'intero quadro degli interventi ai fini della eliminazione dei fenomeni di degrado in atto e di ricostituzione delle condizioni naturali, espressi in termini di fattibilità, di efficacia, di tempi di attuazione, di integrazione con quelli già realizzati e in progetto, di costi di investimento e di gestione relativamente ai diversi settori di intervento:

assetto idrodinamico;

carichi inquinanti esterni e interni;

assetto del territorio relativamente agli usi residenziale, turistico-ricreativo e produttivo;

c) individuazione degli interventi di maggiore urgenza;

d) definizione della natura, dei compiti e delle modalità organizzative di una struttura tecnico-gestionale competente sulla laguna ed emanazione degli indirizzi per una gestione integrata delle zone umide idonea ad assicurare migliori condizioni di tutela naturalistica.

Il Ministro dell'ambiente provvederà all'attuazione della presente deliberazione non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento dell'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro SPINI

93A2463

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze, in data 24 settembre 1992;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 1° febbraio 1993, n. 84;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Agli articoli 50 e 53 il titolo del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), della facoltà di lettere e filosofia, viene modificato mediante la soppressione del termine «europee».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 marzo 1993

Il rettore: BLASI

93A2450

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione in data 26 febbraio 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 marzo 1992, con le quali il consiglio della facoltà di magistero ha proposto, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1991 del decreto rettorale 30 maggio 1991, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di sociologia, con il corso di laurea in sociologia, la modifica del vigente statuto nel senso che al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero» vengano soppressi gli articoli 67 e 68 relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in sociologia, afferente alla facoltà di magistero;

Ritenuto che le motivazioni addotte per tale soppressione siano meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto rettorale 30 maggio 1991;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero», gli articoli 67 e 68 relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in sociologia, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 1° aprile 1992

Il rettore: Bo

93A2451

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1992.

Istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, dei diplomi universitari in ingegneria delle infrastrutture, ingegneria elettronica e ingegneria meccanica presso il Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante le norme sul piano di sviluppo delle università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto 18 dicembre 1991, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario, con il quale dopo la tabella XXIX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIX-*bis*, relativa ai corsi di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con cui le università sono state autorizzate ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992 con il quale il Politecnico di Bari è stato autorizzato ad attivare, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, i seguenti diplomi universitari:

ingegneria delle infrastrutture (Taranto);

ingegneria elettronica;

ingegneria meccanica (Foggia),

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30 giugno 1992 (ore 9,30), del 30 giugno 1992 (ore 15,30) e 14 luglio 1992,

Vista la nota del Consiglio universitario nazionale dell'adunanza del 23 luglio 1992;

Visto il decreto rettorale 28 settembre 1992 con il quale è stato approvato lo statuto del Politecnico di Bari;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1992-1993, presso il Politecnico di Bari, i seguenti diplomi universitari:

ingegneria delle infrastrutture (Taranto);

ingegneria elettronica;

ingegneria meccanica (Foggia).

Art. 2.

La regolamentazione dei suddetti diplomi universitari viene allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Bari, 31 dicembre 1992

Il rettore

ALLEGATO

Titolo I

DIPLOMI UNIVERSITARI

Art. 34

Diplomi universitari, durata degli studi, iscrizioni

La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari

nel settore civile

diploma di ingegneria delle infrastrutture (sede di Taranto),

nel settore dell'informazione:

diploma di ingegneria elettronica,

nel settore industriale

diploma di ingegneria meccanica (sede di Foggia)

La durata degli studi è di tre anni. L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. I corsi di diploma di cui al presente articolo possono essere articolati in orientamenti fissati dal consiglio della facoltà di ingegneria all'atto dell'emanazione del regolamento didattico.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 35

Articolazione del corso degli studi

Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ciascuno dei tre anni di corso in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico.

L'ordinamento didattico è organizzato sulla base di moduli didattici che comprendono ciascuno un'attività complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore.

Per conseguire il diploma universitario lo studente deve avere superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi e scelti, nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 38, 39, 40, fino ad un numero di trenta moduli didattici.

L'attività didattica complessiva comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio può anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di tirocinio può essere ritenuta equivalente, dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'attività di laboratorio e di tirocinio può essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Le modalità di esame per la valutazione della preparazione degli studenti sono stabilite dal consiglio di facoltà in sede di regolamento didattico, sulla base di criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione, che può anche vertere su un elaborato scritto, tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato.

Art. 36

Regolamento dei corsi di diploma universitario

I consigli di facoltà su proposta dei competenti consigli di diploma determinano con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 34, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati i piani degli studi dei corsi di diploma, nel rispetto dei vincoli di numero di ore complessivo di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U.

La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

Art. 37

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 34 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. Il corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture è considerato affine al corso di laurea in ingegneria civile.

Per il proseguimento del corso di laurea strettamente affine, gli studi del corso di diploma completati, sono riconosciuti in base a quanto indicato nel precedente art. 36.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere: tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea sia a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 38.

Per il conseguimento del diploma in ingegneria delle infrastrutture sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del precedente art. 35, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella *A*:

n. 1 nel raggr. A012 Geometria
n. 2 nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 1 nel raggr. A030 Fisica matematica
n. 2 nel raggr. B011 Fisica generale
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr. H150 Estimo

b) i seguenti n. 6 moduli secondo la tabella *B.1*:

n. 1 nel raggr. H110 Disegno
n. 1 nel raggr. H011 Idraulica
n. 1 nel raggr. H060 Geotecnica
n. 1 nel raggr. H071 Scienze delle costruzioni
n. 1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienze e tecnologie dei materiali

c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella *C.1.1.*:

n. 1 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nel raggr. H020 Ingegneria sanitaria-ambientale
n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel raggr. H040 Trasporti
n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I170 Elettronica e tecnologie elettriche

Art. 39.

Per il conseguimento del diploma di ingegneria elettronica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del precedente art. 35, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella *A*:

n. 1 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
n. 1 nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 2 nei raggr. A021 Analisi matematica
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

b) I seguenti n. 6 moduli secondo la tabella *B.2*:

n. 1 nel raggr. I170 Elettronica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici
I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I240 Automatica
n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella *C.2.2*:

n. 1 nel raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche
n. 4 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici
I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici
n. 1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni

Art. 40.

Per il conseguimento del diploma in ingegneria meccanica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del precedente art. 35, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella *A*:

n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale

b) i seguenti n. 6 moduli secondo la tabella *B.3*:

n. 1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nei raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
I090 Disegno industriale
n. 1 nei raggr. I050 Fisica tecnica
I030 Fluidodinamica
I152 Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nei raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I130 Metallurgia
I140 Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella *C.3.4.*:

n. 1 nei raggr. H011 Idraulica
I030 Fluidodinamica
n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici
n. 1 nei raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici

93A2452

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1993), **coordinato con la legge di conversione 23 aprile 1993, n. 120** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (art. 2) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.»

(a) La legge n. 182/1991 reca: «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre».

(a) La legge n. 182/1991 reca: «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali».

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.».

2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ***(a)***, è abrogato.

(a) Il testo dell'art. 39 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 39 *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)*. — 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) *dimissioni, impedimento, permanenze, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;*

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. *Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera* b) *del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.*

4. *Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.*

5 I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. (*Abrogato*)».

Art. 4.

1. *Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182* ***(a)***, *come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.*

2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182 ***(a)***, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) La legge n. 182/1991 reca: «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 2. — 1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Al comma 3, primo periodo del citato articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi sono soppresse».

L'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (introdotto dal D.L. n. 164/1991), come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 15-*bis*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali in quanto compatibili con i relativi ordinamenti».

93A2502

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1993 e rettificato con errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1993)

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(a)***, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 ***(b)***: le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(c)***, si attua secondo le finalità di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(d)***.

Art. 2.

Intervento ordinario nelle aree depresse

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ***(b)***, e dagli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(c)***, sono destinate all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario di cui all'art. 1, comma 2, nelle aree depresse del territorio nazionale. Tali amministrazioni provvedono con detti fondi in via prioritaria al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea, al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 ***(e)***, secondo le modalità di cui all'art. 5, nonché alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario.

Art. 3.

Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee.

2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ***(f)***. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI.

Art. 4.

Osservatorio delle politiche regionali

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. Spetta all'Osservatorio:

a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;

c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5.

Art. 5.

Agevolazioni alle attività produttive

1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa, o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 *(c)*, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 *(c)*, utilizzando a tal fine prioritariamente il personale del Dipartimento e dell'Agenzia di cui abbia ottenuto il trasferimento secondo le norme previste dall'art. 15.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 *(e)*, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato.

Art. 6.

Agevolazioni alle attività di ricerca

1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35) e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata

Art. 7.

Infrastrutture

1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(d)***, nonché dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(c)***, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale è attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore

2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma

3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea

Art. 8.

Interventi in corso di esecuzione

1. Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(d)***, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(c)***. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art 345 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato *F* ***(g)***.

2. La prosecuzione e il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di variazioni rispetto ai progetti approvati e di proroghe ai termini di ultimazione convenuti che non siano giustificate da causa di forza maggiore.

3. Qualora gli interventi in corso risultino sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1.

4. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attività di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, e può chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorità il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unità.

5. La nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonché l'approvazione del collaudo eseguito, restano nelle attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative regolamentari e provvedimentali applicabili a ciascuno di essi e secondo il regime contabile in vigore al momento della convenzione, per facilitare l'erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti, le domande d'erogazione, sottoscritte dal rappresentante legale, devono essere corredate dal certificato di pagamento vistato dal capo dell'ufficio tecnico e dai documenti giustificativi di spesa vistati con le stesse modalità

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, sentito il Ministero del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verrà applicato il tasso vigente per i mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualità, decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato

Art. 9

Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali

1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157 ***(h)***, quali risultano dal rapporto di cui all'art 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ***(d)***, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari *ad acta* e riferisce ogni tre mesi al CIPE.

2. Il commissario *ad acta*, accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e

delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.

3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*, che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti Il decreto del commissario *ad acta* determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario *ad acta* e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti.

Art. 10.

Gestione delle acque

1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, e opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una o più società per azioni cui è affidata la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.

2. Concorrono alla formazione del capitale sociale iniziale delle società per azioni di cui al comma 1 i conferimenti effettuati dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, secondo i valori attribuiti alle opere realizzate e conferibili ed alla quantificazione degli stanziamenti già destinati alla realizzazione di nuove opere; l'attribuzione dei valori e l'ammontare delle somme stanziate vengono determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. All'aumento del capitale sociale iniziale, definito con le modalità di cui al comma 2, possono concorrere gli enti locali ed acquedottistici mediante conferimenti finanziari, apporti immobiliari e conferimento dell'intera azienda, previa valutazione certificata.

4. Successivi aumenti di capitale, destinati allo sviluppo delle attività gestionali e realizzative di nuovi impianti, saranno effettuati mediante collocazione di azioni sul mercato, riservando agli utenti condizioni privilegiate per la sottoscrizione.

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 488 del 1992 *(d)*, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica.

Art. 11.

Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione

1. Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adotterà i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicità di gestione.

2. Le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, sono conferite, salvo quanto previsto dal presente articolo, al Ministero del tesoro, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale.

3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto.

4. L'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il cui compito istituzionale è la promozione industriale, risponde della propria attività al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al suo assetto.

Art. 12.

Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile

1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attività produttive.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze dell'Agenzia in materia di concessione e erogazione delle agevolazioni previste per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno dalla legge 11 aprile 1986, n. 113 *(i)*.

Art. 13.

Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno

1. L'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 *(l)*, viene svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 14.

Personale degli organismi soppressi

1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data.

2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facoltà di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le pubbliche amministrazioni cui sono attribuite competenze ai sensi del presente decreto.

3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.

4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico è determinato computando l'anzianità pregressa maturata.

5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *(m)*, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31 *(m)* e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale.

6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29 *(n)*.

Art. 15.

Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione

1. Il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso Dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore, per il personale rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3.

2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facoltà di optare, entro centottanta giorni dal 15 aprile 1993, per le amministrazioni di cui all'art. 14, con le procedure ivi individuate.

3. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'art. 14 al personale degli enti di promozione di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)* (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE) e delle loro partecipate che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 *(d)*.

4. I contratti di consulenza e per gli esperti, stipulati dall'Agenzia e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in corso alla data del 15 aprile 1993, cessano di avere efficacia. Essi possono essere rinnovati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica soltanto se strettamente necessari e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 1993.

Art. 16.

Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione

1. Avvalendosi anche del personale di cui all'art. 14, le amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attività nelle aree depresse del territorio nazionale in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del Paese e nella Comunità europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione.

Art. 17.

Mutui

1. Sono attribuite al Ministero del tesoro le competenze e le funzioni della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la contrazione dei mutui anche esteri previsti dalla normativa vigente.

Art. 18.

Norme organizzatorie per la prima attuazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di razionalizzazione delle funzioni. articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali.

2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonché, per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse.

Art. 19.

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia; provvede a verificare. entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3 Il commissario liquidatore, che per quanto non previsto dal presente decreto opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 *(o)*, provvede, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali, individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo. per esigenze di servizio, fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle

relative agli articoli 5, comma 4, 12, commi 1 e 2, e 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993; fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro sessanta giorni dalla data di cessazione dell'incarico, il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, avvalendosi di un ufficio stralcio contabile.

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(b) La legge 1° marzo 1986, n. 64, reca norme per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Si trascrive secondo l'ordine progressivo il testo delle disposizioni della legge n. 64/1986 alle quali il presente decreto fa riferimento.

«Art. 1 (*Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione*) — 1. L'intervento straordinario è aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese, formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole "dalla presente legge", sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche".

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 5 *(Completamenti, trasferimenti e liquidazioni)* — 1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrato i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi».

«Art. 6 *(Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)*. — 1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggruppamento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la Società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare a rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica, e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione si apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali sia attraverso l'acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali; sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire l'occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

i) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere oltre all'Agenzia di cui al precedente art. 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi».

(c) Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1988, n. 488, reca modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Si trascrive, secondo l'ordine progressivo, il testo delle disposizioni del D.L. n. 415/1992 alle quali il presente decreto fa riferimento:

«Art. 1. — 1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

1-*bis*. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.

3-*bis*. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.

3-*ter*. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera *e)*, ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.

4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è iscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità rinveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.

7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.

8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e al presente comma.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.

10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

11-12. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(d) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, è il seguente:

«Art. 2. — 1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:

a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa».

Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima».

(e) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno

(f) L'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, sostituisce con il testo che segue l'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

«Art. 3 *(Documento di programmazione economico-finanziaria).* — 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato a "politiche invariate", intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare alla collettività e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni;

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera *a)* e le relative cause;

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)* nel rispetto delle regole di cui alla lettera *e)*, con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 1-*bis* evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere *e)* e *f)* del precedente comma 2».

(g) Il testo dell'art. 345 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *F*, è il seguente:

«Art. 345. — È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite».

(h) La delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, reca direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno (*G.U.* n. 97 del 28 aprile 1987).

(i) La legge 11 aprile 1986, n. 113, reca il piano straordinario per l'occupazione giovanile.

(l) Il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è il seguente:

«Art. 11. — Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente lettera *a)* nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera *a)*.

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro;

3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto,

essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro.

I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al n. 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Al fine di incentivare l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi».

(m) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si trascrive, secondo l'ordine progressivo, il testo delle disposizioni del D.Lgs. n. 29/1993 alle quali il presente decreto fa riferimento:

«Art. 30 (*Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane*). — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale secondo il disposto dell'art. 6 in base alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

«Art. 31 (*Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto*). — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171».

(n) La legge 7 febbraio 1979, n. 29, detta norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

(o) La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, detta norme per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

93A2350

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 2 aprile 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 aprile 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1993 è di L. 97,12, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1993 è di L. 94,19 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1994 è di L. 88,65, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A2477

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede dell'istituto «Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes»

Con decreto ministeriale 27 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993, registro n. 15 Interno, foglio n. 259, è stata trasferita la sede dell'istituto «Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes» da Cinisi (Palermo) a Palermo. È stato altresì approvato lo statuto in data 21 giugno 1992, composto di undici articoli che sarà munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A2469

Nuova denominazione e trasferimento della sede della «Fraternità cristiana opera di Padre Marella - Città dei ragazzi», in S. Lazzaro di Savena.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993, registro n. 15 Interno, foglio n. 314, l'associazione laicale a scopo di religione denominata «Fraternità cristiana», assume, dalla data del presente decreto, la nuova denominazione di «Fraternità cristiana opera di Padre Marella - Città dei ragazzi». È altresì trasferita la sede dell'ente stesso da Modena a S. Lazzaro di Savena (Bologna) nonché è approvato lo statuto in data 22 febbraio 1991 dell'ente predetto, composto di venticinque articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A2470

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Rosignano Marittimo ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 1158 2° del 31 agosto 1992 del prefetto della provincia di Livorno la scuola elementare di Rosignano Marittimo (Livorno) e, per essa, la direttrice didattica pro-tempore Graziella Cecchi è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3 098 100 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Rosignano Marittimo (Livorno).

Con decreto n. 1159 2° del 31 agosto 1992 del prefetto della provincia di Livorno la scuola elementare di Rosignano Marittimo (Livorno) e, per essa, la direttrice didattica pro-tempore Graziella Cecchi è stata autorizzata ad accettare la donazione di un premio in denaro di L. 300 000 disposta dalla Università della terza età.

Con decreto n. 1160 2° del 31 agosto 1992 del prefetto della provincia di Livorno la scuola elementare di Rosignano Marittimo (Livorno) e, per essa, la direttrice didattica pro-tempore Graziella Cecchi è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500 000 disposta dalla Coop. La Proletaria per la partecipazione alla XV Rassegna scolastica Coop.

Con decreto n. 1408 2° del 16 novembre 1992 del prefetto della provincia di Livorno la scuola elementare di Rosignano Marittimo (Livorno) e, per essa, la direttrice didattica pro-tempore Graziella Cecchi è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 950 000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «S. Pertini» di Castelnuovo della Misericordia (Livorno).

93A2465

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Scais - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Sondrio

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993 il dott. Marco Cottica è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Scais - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sondrio, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 novembre 1992 in sostituzione del dott. Luigi Cesare Malacrida, che ha rinunciato all'incarico.

93A2466

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati

Con decreto ministeriale 8 aprile 1993 è stata concessa la proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.) nella persona dell'avv. Franco De Bernardinis.

93A2467

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Avellino, Benevento, Brescia, Chieti, Como, Forlì, Mantova, Milano, Padova, Piacenza, Torino e Varese.

Con decreto ministeriale n. 1 354 del 17 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 239 625 816, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1 1974 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9 002 919 400, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1739 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 872.180.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1086 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Benevento è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 3.310.490.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1478 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Benevento è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 792.732.471, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1281 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 751.645.175, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1283 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 14.044.002.336, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1639 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 39.541.015.514, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1321 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 3.691.743.168, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1528 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 651.643.502.370, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1905 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla

scadenza della rata di febbraio 1994 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 43 540 667 420 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1637 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8 907 397 657, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1530 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1 151 897.825 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1534 del 26 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dell'ambito *B* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di febbraio 1993 e per la durata di mesi tre, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1 101 473 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2144 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Chieti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2 469 345 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Chieti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/829 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Forlì è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 20 633 588 669 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della Cassa di risparmio R.S.M. e della Cassa rurale depositi e prestiti di Faetano.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Forlì darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1738 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Forlì è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2 698 667 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti Bacchiocchi Franco e Scholtens Adrianus Jan Alexander.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Forlì darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1821 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13 579 641 676, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2340 del 1° marzo 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Mantova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4 458.494 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della ditta Frediani Claudio.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Mantova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2342 del 1° marzo 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.204.755.919, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A2454

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi III emissione.

2) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

3) Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato di nominali lire 1.500 miliardi.

Dal 1° maggio 1993 è pagabile la cedola n. 16 d'interesse relativa al semestre novembre 1992/aprile 1993 di cui al punto 1), nella misura del 6,70%.

Dal 16 maggio 1993 è pagabile la cedola n. 9 d'interesse relativa al semestre novembre 1992/aprile 1993 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,956%.

Dal 15 maggio 1993 è pagabile la cedola n. 2 d'interesse relativa al semestre novembre 1992/aprile 1993 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 7%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1993, è risultato pari all'11,198%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1993, è risultato pari al 10,642%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,827%, equivalente al tasso semestrale del 5,25%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1993/ottobre 1993, scadenza 1° novembre 1993, cedola n. 17, un interesse del 5,25%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggioranze da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il diciassettesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della diciassettesima cedola (0,525%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 9,445%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di febbraio e marzo 1993 è risultato pari al 12,990%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1993, è risultato pari al 12,160%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,575% equivalente al tasso semestrale del 6,10%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1993/ottobre 1993, scadenza 16 novembre 1993, cedola n. 10, un interesse lordo del 6,550% pari ad un rendimento del 5,7313% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di febbraio e marzo 1993 è risultato pari al 12,970%;

b) per la lira interbancaria «RIBOR» di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di febbraio e marzo 1993, è risultato pari all'11,4960%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,2328% equivalente al tasso semestrale del 5,940%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1993/ottobre 1993, scadenza 15 novembre 1993, cedola n. 3, un interesse lordo del 6,15% pari ad un rendimento del 5,381% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

93A2471

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, recante: «Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 16 dicembre 1992).

Al decreto legislativo citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

alla pag 7, seconda colonna

all'art 26, comma 2, la congiunzione «o» riportata al terzo rigo del predetto comma nell'espressione « *o* le parole· "Ufficio centrale dei brevetti"», e sostituita da un punto e virgola,

all'art 29, comma 1. dove e scritto «1 Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n 929, il *n 2*) è sostituito dal seguente. », si legga «1 Nell'art 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n 929, *il primo comma, punto 2°* è sostituito dal seguente·
"2° se la parola, figura o segno possono . "»,

alla pag 8, seconda colonna, all'art 39, comma 1, nel testo dell'art. 42, primo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal predetto art. 39, dove e scritto « , salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo», si legga «. , salvo che il mancato uso *non* sia giustificato da' un motivo legittimo»,

alla pag. 9, prima colonna, all'art 43, comma 1, nel testo dell'art 47-*bis* del regio decreto 21 giugno 1942, n 929, come aggiunto dal predetto art. 43, dove e scritto «Art 47-*bis* — 1 In deroga all'art 47, comma 1, lettere *a)* e *b) e* in relazione agli articoli 17 », si legga· «Art. 47-*bis*. — 1. In deroga all'art 47, comma 1, lettere *a)* e *b)*, in relazione agli articoli 17 .»,

alla pag 12, prima colonna, all'art 71, comma 2, settimo rigo, dove è scritto « . la rubrica del capo *II* è sostituita dalla seguente . », si legga « . la rubrica del capo II *del titolo II* e sostituita dalla seguente »,

alla pag 13, prima colonna

all'art 79, comma 1, dove è scritto «1 Nel titolo *VIII e IX* sulla proprietà industriale e intellettuale, ogniqualvolta ricorre l'espressione », si legga «1 Nel titolo *V* sulla proprietà industriale e intellettuale, ogniqualvolta ricorre l'espressione: .. »;

all'art 80, punto 2), lettera *b)*, dove e scritto « o di quello di rinnovazione riguardante *genere* di una o più classi . », si legga « o di quello di rinnovazione riguardante *generi* di una o più classi »

93A2472

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITA PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 6 0 9 3 *

L. 1.300